

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 144/GS del 7 MAG. 2021

Oggetto: Assegnazione dell'unità fondiaria n. 249 sita nel fondo "Gisbarro" in agro di Aprigliano (CS) e degli appezzamenti di terreno (foglio n. 49, particella n. 35 di Aprigliano – fondo "Tassitano") e (foglio n. 34, particella n. 109 di Rogliano – fondo "Poverella"), in favore della Società Agricola Sacchetta S. A. S. di Sacchetta Andrea & C., a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- che con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- che con deliberazione n. 8/DG del 25/01/2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e con deliberazione n. 9/DG del 27/01/2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- che con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 249 di Aprigliano con deliberazione n. 201/1963-64 è rientrata nella disponibilità dell'Ente, mentre la particella n. 35 del foglio n. 49 di Aprigliano e la particella n. 109 del foglio n. 34 di Rogliano non sono state mai assegnate.

Ritenuto:

- che con istanza del 28/10/2019, il sig. Sacchetta Andrea, nato a Rogliano (CS) il 28/12/1971 ed ivi residente, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Sacchetta S. A. S. di Sacchetta Andrea & C., ha chiesto l'acquisto dei terreni identificati in catasto nel comune di Aprigliano al foglio n. 48, particella n. 83 (unità fondiaria n. 249) al foglio n. 49, particella n. 35 e nel comune di Rogliano (CS) al foglio n. 34, particella n. 109;
- che con nota n. 1945 del 25/05/2021 lo Sportello di Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, esteso complessivamente 3.55.20, in favore della Società Agricola Sacchetta S. A. S. di Sacchetta Andrea & C.;
- che in data 26/04/2021 il sig. Sacchetta Andrea, nella sua qualità, ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 2010;
- che il comune di Aprigliano ha certificato in data 14/10/2020 (Cert. n. 26/2020) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 83, del foglio n. 48 e la particella n. 35 del foglio n. 49, ricadono in "Z.T.O. E Agricola";
- che il comune di Rogliano ha certificato in data 29/10/2020 (Cert. n. 20/2020) che, nel vigente strumento urbanistico comunale la particella n. 109 del foglio n. 34, ricade in "Territorio Agricolo e Forestale (TAF) – Sottozona E4";
- che in data 29/10/2019 la Camera di Commercio di Cosenza ha attestato che la Società Agricola Sacchetta S. A. S. di Sacchetta Andrea & C. è iscritta nella sezione speciale con la qualifica di Impresa Agricola;
- che in data 26/04/2021 il suddetto legale rappresentante ha dichiarato che la Società Agricola Sacchetta S. A. S. di Sacchetta Andrea & C. è proprietaria di terreni per un totale di ha 161.44.57 e di non essere proprietaria né enfiteuta di fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per la società richiedente, essendo proprietaria di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 26/04/2021 il sig. Sacchetta Andrea, nella sua qualità, ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 26/04/2021 il sig. Sacchetta Andrea, nella sua qualità, ha dichiarato:
"1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.

2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.”;

- che in data 26/04/2021 il sig. Sacchetta Andrea, nella sua qualità, ha accettato il prezzo di vendita ammontante ad € 17.440,00, approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 27/01/2021, chiedendo di pagare il suddetto prezzo del terreno in unica soluzione.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile, al sig. Sacchetta Andrea, nato a Rogliano (CS) il 28/12/1971 ed ivi residente, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Sacchetta S. A. S. di Sacchetta Andrea & C., secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'unità fondiaria n. 249 sita nel fondo "Gisbarro" in agro di Aprigliano (foglio n. 48, particella n. 83) e gli appezzamenti di terreno (foglio n. 49, particella n. 35 di Aprigliano – fondo "Tassitano") e (foglio n. 34, particella n. 109 di Rogliano – fondo "Poverella"), di complessivi ha 3.55.20, al prezzo di € 17.440,00 (euro Diciassettemilaquattrocentoquaranta\00), valore attribuito in data 11/11/2020 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 27/01/2021, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;

- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita le seguenti somme:

* € 17.440,00 (prezzo terreno);

- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario

(Dr. Tullio Ciacco)


Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale

(Dr. Bruno Maiolo)

Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.



Il Coordinatore Fondiario
(Dr. Tullio Ciacco)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Tullio Ciacco.

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Antonio Leuzzi.

Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Bruno Maiolo.



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 28 MAG. 2021 sino al 11 GIU. 2021